SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 651-A)

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1977

Adesione ai Protocolli che prorogano per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976, e loro esecuzione

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1977

Onorevoli Senatori. — L'Accordo internazionale sul grano firmato a Washington il 29 marzo 1971 si articola in due Convenzioni: quella sul commercio del grano e quella per l'aiuto alimentare. Tale Accordo, essendo di durata triennale, è scaduto il 30 giugno 1974.

I negoziati per il suo rinnovo sono stati avviati con un certo ritardo e pertanto nel 1974 fu decisa una (prima) proroga di un anno: il relativo Protocollo è stato ratificato e la sua esecuzione autorizzata con legge n. 741 dell'8 agosto 1977.

La durata della proroga tuttavia non si è rivelata sufficiente dato che i negoziati, soprattutto per quanto riguarda la nuova Convenzione sul commercio del grano, sono risultati più complessi del previsto; sono emersi infatti una serie di problemi e, soprattutto, di contrasti tra i Paesi partecipanti. Queste difficoltà hanno reso necessaria una nuova proroga di un anno nel 1975: il provvedimento di ratifica e di autorizzazione dell'apposito protocollo è stato recentemente approvato da entrambi i rami del Parlamento ed ora è in corso di promulgazione (atto Senato n. 945).

Neppure questa seconda proroga si è dimostrata sufficiente. Pertanto, nel mese di giugno del 1976 l'Italia, insieme ai Paesi membri della Comunità economica europea e al rappresentante della Commissione, ha aderito ai Protocolli che prorogano fino al 30 giugno 1978 le due Convenzioni, depositando una dichiarazione di applicazione provvisoria presso il Dipartimento di Stato.

L'attuale Convenzione sul commercio del grano rappresenta un accordo meramente amministrativo.

Essa tuttavia costituisce un utile strumento di collaborazione tecnica per la soluzione dei problemi relativi al commercio internazionale del grano, che, secondo la stessa Convenzione, è collegato alla stabilità economica dei mercati degli altri prodotti agricoli. Oltre alla cooperazione tra i Paesi membri la Convenzione ha i seguenti scopi: promuovere lo sviluppo e la libertà del commercio del grano e della farina, aiutando in tal modo lo sviluppo di quei Paesi le cui economie dipendono prevalentemente dalla vendita di tali prodotti; contribuire alla stabilità del mercato internazionale del grano nell'interesse sia dei Paesi importatori che esportatori.

Per quanto riguarda il rinnovo di tale Convenzione, bisogna notare che la maggior parte dei Paesi firmatari è attualmente favorevole a ripristinare, con il nuovo Accordo, le clausole economiche (formazione di *stocks* regolatori, impegni a vendere e a comprare grano a prezzi determinati, eccetera) che erano previste dal primo Accordo del 1947 e che poi erano state successivamente abbandonate nel 1971.

Nei negoziati in corso la Comunità economica europea sta elaborando una propria posizione comune sulla base dei seguenti punti fondamentali: a) fissazione di limiti massimi e minimi per i prezzi del grano; b) miglioramento della procedura relativa agli scambi delle informazioni concernenti il mercato di tale prodotto; c) maggiore collaborazione con i Paesi in via di sviluppo.

Il negoziato sul nuovo Accordo si colloca, inoltre, nel più ampio quadro delle intese sui singoli prodotti di base, in cui la Comunità è impegnata con serio approccio costruttivo. Alla base di tale impegno sta la riconosciuta validità dello strumento dello Accordo tra produttori e consumatori al fine della soluzione dei comuni problemi in termini di stabilizzazione dei prezzi e di garanzia degli approvvigionamenti. Al riguardo si deve altresì ricordare come tali accordi si inseriscano nel disegno, di iniziativa dei Paesi in via di sviluppo, per la costruzione di un « fondo comune » per le materie prime al cui negoziato il nostro Paese e l'intera Comunità si rivolgeranno con profonda attenzione.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal punto di vista finanziario l'attuale Convenzione sul commercio del grano non comporta per il nostro Paese l'assunzione diretta di oneri. Infatti gli unici contributi previsti — quello relativi alle spese amministrative del Segretariato del Consiglio del grano — sono a carico del bilancio della Comunità economica europea.

Per quanto riguarda invece la Convenzione per l'aiuto alimentare il suo rinnovo non dovrebbe presentare difficoltà. L'attuale Convenzione ha finora permesso ai Paesi in via di sviluppo di beneficiare di un continuo flusso di cereali, necessario per il loro crescente fabbisogno alimentare. La maggior parte degli aiuti forniti nel quadro della Convenzione vengono collegati al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico tramite fondi di contropartita ricavati dalla vendita del prodotto fornito sul mercato locale. Gli aiuti, inoltre, grazie a una serie di apposite clausole, non turbano il normale commercio internazionale del grano.

Quantitativamente la Comunità economica europea si è impegnata a fornire per le due annate di proroga un contributo annuale di 1.287.000 tonnellate di cereali, il più consistente, nel quadro della Convenzione, dopo quello degli Stati Uniti.

Del suddetto quantitativo annuale, 720.500 tonnellate (55,98 per cento) vengono fornite dalla Comunità economica europea in quanto tale. I relativi programmi vengono decisi dai

Paesi membri su proposta della Commissione e finanziati tramite il bilancio comunitario. Le restanti 556.500 tonnellate vengono fornite — e finanziate — direttamente dai Paesi membri sotto forma di aiuto bilaterale.

Il contributo annuale dell'Italia nell'ambito dei programmi bilaterali è di 82.000 tonnellate di cereali. In occasione della terza proroga della Convenzione in questione l'Italia ha ottenuto una sostanziale riduzione quantitativa e quindi anche finanziaria delle proprie azioni bilaterali. Infatti dal 18,5 per cento (107.000 tonnellate di cereali) che il nostro paese si era impegnato a fornire in occasione della seconda proroga si è passati, per le due annate della terza proroga, al 14,48 per cento del quantitativo globale delle azioni nazionali.

Le spese per i programmi della terza proroga sono valutate in lire 9 miliardi in ragione di anno.

La Commissione ha ritenuto di concordare con il terzo rinnovo della proroga che, come si è fatto notare in occasione della recente discussione della seconda proroga, consente di non interrompenre il flusso degli aiuti. È da augurare che nell'ulteriore biennio maturino le condizioni per una positiva conclusione del negoziato e che non debba farsi ricorso ad una quarta proroga.

Orlando, relatore

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli che prorogano per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 9 e IX dei Protocolli stessi.

Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate e che saranno emanate dalla Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Le relative spese, valutate in lire 9.000 milioni in ragione di anno, sono computate alla gestione finanziaria dell'AIMA di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.